

Codice A1816A

D.D. 24 settembre 2018, n. 2968

L.r. n. 45/1989 e s.m.i. - Autorizzazione in parziale sanatoria e variante all'autorizzazione n. 1/2006 della Provincia di Cuneo per la realizzazione di completamento opere di urbanizzazione e sistemazioni finali in Comune di Diano d'Alba (CN) loc. Via Monviso - Proponente: Farioli Sabrina.

VISTA la Determina Dirigenziale n. 1/2006 della Provincia di Cuneo, che autorizzava il P.E.C. nel suo complesso, ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, per gli effetti della L.r. 23 del 02/10/2015, a far data dal 01/01/2016, la Regione Piemonte è l'Ente competente ad emettere l'autorizzazione di cui alla L.r. 45/89, non in subdelega comunale;

PRESO ATTO che il procedimento in variante e parziale sanatoria – ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. - per le opere in oggetto è stato avviato in data 20/07/2018 (prot. 33492 – istanza 26/06/2018);

CONSIDERATO che nell'ambito dell'istruttoria tecnica è stato effettuato un sopralluogo congiunto con l'Organo di vigilanza (Carabinieri Forestale – Stazione di Alba);

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica-illustrativa;
- Relazione geologico-geotecnica;
- Planimetrie e sezioni (stato di fatto e di progetto);
- Particolari regimazione acque.

In sintesi, come da verbale interno istruttorio del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (a firma dell'istruttore direttivo tecnico Arch. Marco Rozio, con visto Dirigenziale e del referente d'area di settore Ing. Gianluca Comba), il progetto consiste in lavori di completamento opere di urbanizzazione e sistemazione finale. Il lotto 2 risulta oggetto di sanatoria in quanto i lavori di sistemazione risultano già effettuati; i lotti 1 e 5 non sono stati edificati e non risultano oggetto di modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo.

Si rammenta che l'istruttoria svolta esclusivamente per gli aspetti di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Preso atto che non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Si ribadisce che l'istruttoria è svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta

funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della L.R. n. 45/1989 e s.m.i. il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale pari ad €1.267,00;

Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 45/1989 e s.m.i., comma 4, il soggetto autorizzato ha già ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo;

Conclusa l'istruttoria di rito, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la Legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;
- VISTA la Legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;
- VISTA la Legge regionale 08/07/2008, n. 23 art.17;
- VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 s.m.i.;
- VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
- VISTA la D.G.R. n. 23-4637 del 6/02/2017;

determina

di autorizzare – in parziale sanatoria - ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la Sig. Farioli Sabrina, in qualità di proprietaria e delegata dagli altri proprietari del P.E.C., con residenza in Via Monviso n. 35 – Diano d'Alba (CN) ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie per la realizzazione di **“completamento opere di urbanizzazione, in variante e parziale difformità dall'autorizzazione 1/2006 della Provincia di Cuneo”**, per una superficie complessiva di P.E.C. pari a circa 6.335 mq., di cui in variante e sanatoria circa **877 mq.** con volumi di movimento terra di **304 mc.**, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. del Comune di Diano d'Alba al Foglio n. 22, mappali vari, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che verrà conservato agli atti, con l'aggiunta delle seguenti **prescrizioni obbligatorie e vincolanti**:

- 1. l'intervento deve essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetrie allegato al progetto e con le relative volumetrie, nonché deve essere conforme agli stessi elaborati;**
- 2. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;**
- 3. il terreno di scavo in esubero deve essere opportunamente smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;**
- 4. sia durante i lavori che al termine dei medesimi deve essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali. Tutte le acque in eccesso devono essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento; in ogni caso deve essere controllato il sistema di regimazione delle acque ed i suoi recapiti finali, in modo tale che non arrechi verso valle, un peggioramento della situazione esistente;**

5. **il proponente deve garantire nel tempo la corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie (quali pulizie dei fossi) e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità;**
6. **sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto e delle integrazioni presentate rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel provvedimento e per quanto non espresso le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;**
7. **con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Alba deve pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione l’istanza regionale di scauizionamento (reperibile sul sito: www.regione.piemonte.it, Aree Tematiche: “foreste”), con allegata una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo e con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.**

Di stabilire che i lavori devono **essere eseguiti entro dodici mesi** dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

E' fatta **salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni** qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nel presente provvedimento e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, la stessa, potrà essere sospesa, revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure di sanzioni come previsto dalla normativa vigente.

Si specifica che il presente provvedimento è reso, per quanto di competenza, ai sensi della L.r. 45/89 s.m.i. e sulla base delle indagini condotte dai professionisti ed è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula da eventuali problematiche relative alla corretta funzionalità delle opere, dall’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse nonché dall’adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza, nonché dalla compatibilità con la vigente normativa relativa alle Terre e Rocce da scavo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE